



# REGOLAMENTO ALLO STATUTO

TESTO APPROVATO  
DALLA DIREZIONE NAZIONALE  
ROMA, 1 APRILE 2006

## TITOLO I

### ART. 1 ISCRIZIONE (Art. 3 dello Statuto)

#### **1.1**

Al fine di assicurare l'indispensabile indipendenza di UNASCA rispetto ad influenze esterne, come indicato all'articolo 2 dello Statuto, non potranno essere associate Imprese di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto i cui titolari/soci svolgano anche attività commerciale nel settore della compravendita e/o intermediazione di veicoli.

#### **1.2 (3.1.1 dello Statuto)**

Gli associati possono iscriversi contemporaneamente presso tutte le Unioni nel cui territorio sono ubicate le sedi delle loro imprese.

Gli associati di cui al punto 3.1.1, n. 1 dello Statuto, che hanno scelto di operare in provincia diversa da quella in cui ha sede l'impresa, possono iscriversi presso l'Unione della provincia in cui operano.

Per le società, onde assicurare l'effettiva rappresentanza ai fini associativi, la stessa deve essere comprovata con i seguenti requisiti:

- s.n.c. – Socio amministratore o altro Socio purché presti opera nell'impresa;
- s.a.s. – Socio Accomandatario o Socio Accomandante con almeno il 15% del capitale e che presti opera nell'impresa;
- Cooperativa – Presidente o Vice Presidente o Amministratore Unico o, se diverso, Socio “lavoratore” delegato dall'assemblea;
- Società di Capitali – Presidente o Amministratore delegato o Amministratore unico o Componente del Consiglio di Amministrazione che presti opera nell'impresa.

In caso di variazione del rappresentante dell'impresa, il sostituto non subentra nella carica eventualmente ricoperta dall'uscente.

#### **1.3 (3.1.2 dello Statuto)**

La tessera sociale emessa dalla Sede Nazionale viene trasmessa direttamente all'Associato.

#### **1.4**

Gli iscritti sono impegnati in particolare a dare all'attuazione della politica dell'Associazione il contributo della loro attività e ad attenersi alle decisioni democraticamente prese dalla maggioranza.

Ogni iscritto ha il diritto-dovere di partecipare alle assemblee, di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione, di esercitare la propria critica, di prendere parte a tutte le votazioni e alle elezioni che vi hanno luogo.

#### **1.5**

In ossequio inoltre alle finalità dell'art. 2 dello Statuto, gli Associati sono tenuti ad un costante aggiornamento e a curare la propria preparazione personale sia attraverso l'approfondimento individuale sia partecipando alle iniziative di percorsi formativi individuati dall'Associazione stessa e deliberati dai Consigli Nazionali di settore.

#### **1.6 (3.2 dello Statuto)**

La quota nazionale è unica ed obbligatoria, mentre quella provinciale viene eventualmente deliberata dall'Unione Provinciale entro il 30 novembre di ogni anno.

La quota nazionale deliberata viene di norma riscossa dal Segretario Amministrativo Provinciale, ovvero, in assenza di questo, dal Segretario Provinciale o dal Fiduciario all'uopo incaricato.

Gli incaricati della riscossione, contestualmente e secondo le modalità preventivamente comunicate dalla Sede Nazionale, rilasciano all'associato idonea ricevuta che costituisce l'unico documento comprovante il pagamento della quota nazionale e che conferma l'avvenuta iscrizione o rinnovo.

Il Segretario Amministrativo Provinciale o gli altri soggetti incaricati della riscossione, debbono rimettere alla Sede Nazionale, entro 15 (quindici) giorni dalla riscossione, le quote nazionali con relativo dettaglio degli associati cui si riferiscono.

Il mancato versamento della quota associativa nazionale entro il 28 febbraio comporta, tra l'altro, la disattivazione della password di accesso al servizio informatico Unasca.

Le quote provinciali eventualmente deliberate vengono di norma rimosse dal Segretario Amministrativo Provinciale, ovvero, in assenza di questo ultimo, dal Segretario Provinciale, che rilasciano all'interessato contestuale ricevuta.

Qualora pervenissero alla Sede Nazionale, oltre alla quota nazionale, altre somme non di competenza della Sede Nazionale, queste potranno essere rimesse alle Segreterie Provinciali solo dietro presentazione da parte di queste ultime di idoneo documento o comunicazione che ne attesti l'effettiva competenza.

Entro il 30 ottobre di ogni anno la Direzione Nazionale delibera, su proposta del Comitato di Presidenza e di Coordinamento, una quota associativa nazionale supplementare per le imprese che oltre all'attività di autoscuola esercitano anche quella di scuola nautica.

## TITOLO II

### ART. 2 GLI ORGANI (Art. 7 dello Statuto)

#### *2.1 (7.2 dello Statuto)*

Le sedute degli organi collegiali dell'Unasca sono di norma convocate mediante spedizione di lettera raccomandata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, con esclusione della convocazione del Congresso Nazionale, la lettera di convocazione è inviata a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica in deroga al termine dei 15 (quindici) giorni previsti. Queste ultime modalità di convocazione possono essere utilizzate anche in modo combinato e anche per le convocazioni nei termini ordinari, potendo integrare o sostituire la lettera raccomandata.

### Art. 3 ORGANI NAZIONALI (Art. 8 dello Statuto)

#### 3.1

Per i lavori assembleari, ove non siano precisate specifiche regole, si seguono, in quanto compatibili o assimilabili, le norme del Titolo VI dei lavori del Congresso Nazionale.

#### *3.2 (8.4.2 dello Statuto)*

Nel caso in cui vengano deliberati dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento, come previsto dallo Statuto, eventuali contributi straordinari, questi vengono di norma incassati dalla Sede Nazionale che provvede ad emettere idonea ricevuta nella stessa data in cui è stato corrisposto il contributo. Nella ricevuta deve essere indicata la motivazione del contributo e il settore che ne deve beneficiare.

Qualora al Segretario Amministrativo Provinciale pervenissero da parte di associati gli eventuali contributi straordinari deliberati, questi è tenuto a rimettere le somme con relativo dettaglio degli associati cui si riferiscono nel minor tempo possibile alla Sede Nazionale.

### ***3.3 (8.6.2 dello Statuto)***

Il Vice Segretario Nazionale di Settore collabora con il Segretario Nazionale di Settore nell'ambito delle linee politiche da questo definite.

In caso di dimissioni, assenza, impedimento per oltre 60 (sessanta) giorni o di comportamento contrario alla politica del Segretario Nazionale di Settore quest'ultimo provvede, entro 30 (trenta) giorni a nominare il sostituto con ratifica nel primo Consiglio Nazionale di Settore utile.

## TITOLO III

### ART. 4 ORGANIZZAZIONE PERIFERICA (Art. 9 dello Statuto)

#### 4.1

Gli iscritti debbono partecipare attivamente alle riunioni assembleari ed alle iniziative promosse dalla Segreteria Provinciale.

Sono altresì impegnati a concordare preventivamente qualsiasi iniziativa o atto pubblico che attengano ad argomenti di interesse generale.

Le deliberazioni delle Assemblee Provinciali di Settore sono prese a maggioranza dei presenti.

#### 4.2 (9.3 dello Statuto)

Le Assemblee Provinciali di Settore, da tenersi almeno 2 (due) volte l'anno, sono presiedute dai rispettivi Segretari Provinciali, o, in mancanza di questi dai Vice.

La convocazione va inoltrata a ciascun iscritto di norma almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione e deve indicare l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno e va contestualmente comunicata al Segretario Regionale o Interregionale.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri mentre in seconda convocazione, fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, lo è qualunque sia il numero dei presenti.

Nel caso in cui le Assemblee di Settore abbiano all'ordine del giorno le elezioni, all'inizio dei lavori, su proposta di chi ha diritto a presiedere, viene nominata una commissione elettorale, formata da 3 (tre) membri, che ha il compito di firmare le schede per le votazioni, procedere al loro scrutinio, compilare le graduatorie degli eletti e redigere il verbale dell'Assemblea.

I consiglieri provinciali che compongono la Segreteria Provinciale di Settore vengono eletti con i seguenti criteri:

- 3 fino a 20 iscritti;
- 5 fino a 60 iscritti;
- 8 fino a 120 iscritti;
- 12 fino a 200 iscritti;
- 16 oltre 200 iscritti.

#### ***4.3 (9.4.3 dello Statuto)***

I Vice Segretari Provinciali di Settore collaborano con i Segretari Provinciali di Settore nella conduzione del Settore di appartenenza.

Quando per dimissioni o altra causa la carica risulti vacante, il Segretario Provinciale di Settore interessato, entro 30 (trenta) giorni, convoca l'Assemblea Provinciale di Settore per l'elezione del nuovo Vice segretario Provinciale di Settore.

#### ***4.4 (9.5 dello Statuto)***

Il Segretario Amministrativo Provinciale cura il buon andamento dell'amministrazione e ne è personalmente responsabile.

Riscuote le quote sociali, con le modalità comunicate dalla Sede Nazionale, rimettendo alla stessa entro 15 (quindici) giorni dalla riscossione, le quote nazionali con il relativo dettaglio degli associati cui si riferiscono.

Quando per dimissioni o altra causa la carica risulti vacante, questa viene assunta dal Presidente del Comitato Provinciale di Coordinamento, al momento in carica o, in mancanza, dal Segretario Provinciale, il quale entro 30 (trenta) giorni convoca l'Assemblea dell'Unione Provinciale per le elezioni del nuovo Segretario Amministrativo Provinciale.

#### ***4.5 (9.6.5 dello Statuto)***

Per l'approvazione dei bilanci, si seguono, se del caso, le norme ed i termini fissati al Titolo V "Della contabilità e dei bilanci della Sede Nazionale".

## TITOLO IV

### ART. 5 DISCIPLINA STATUTARIA (Art. 12 dello Statuto)

#### ***5.1 (12.3 dello Statuto)***

Eventuali mozioni di sfiducia ad Organi o titolari di cariche a tutti i livelli centrali e/o periferici vanno presentate, oltre che a chi è deputato a convocare statutariamente l'Organo interessato o l'Assemblea elettiva, anche al Comitato di Presidenza e di Coordinamento, da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'organismo che li ha eletti.

La richiesta comporta la convocazione dell'Assemblea interessata, entro 30 (trenta) giorni, Assemblea che è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei componenti, ovvero la metà più 1 (uno).

La mozione viene discussa e votata a scrutinio segreto.

Per l'approvazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti e comporta la decadenza dell'Organismo o della carica con effetto immediato.

#### ***5.2 (12.4 dello Statuto)***

Tutti gli organi collegiali possono anche essere convocati in via straordinaria su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno e va presentata a chi è deputato a convocare statutariamente l'Organo interessato.

La convocazione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

## **ALLEGATI**

## TITOLO V Della contabilità e dei bilanci della Sede Nazionale.

### *Art. 1*

Il sistema di rilevazione contabile della Sede Nazionale dell'associazione adotta il metodo della partita doppia, ed è ispirato al principio di competenza temporale.

### *Art. 2*

Il sistema delle rilevazioni contabili è articolato in titoli di spesa ed in titoli di entrata, che a loro volta sono ulteriormente dettagliati in capitoli. Tale sistema deve consentire la predisposizione di situazioni patrimoniali e la predisposizione di rendiconti economici che evidenzino rispettivamente:

- La situazione patrimoniale: gli elementi patrimoniali attivi, vale a dire i beni mobili ed immobili, i crediti, la liquidità ed ogni altro elemento di natura attiva; gli elementi costituenti passività e debiti; il patrimonio netto, scaturente dalla differenza tra attività e passività, incrementato o decrementato per effetto della gestione.
- Il rendiconto economico: gli elementi positivi e negativi di reddito, vale a dire i ricavi e le spese dell'esercizio di competenza, nonché le sopravvenienze e le insussistenze sul patrimonio e sui residui.

### *Art. 3*

Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, secondo quanto stabilito dall'art. 8.3.2 dello Statuto, vengono redatti dal Segretario Amministrativo Nazionale come stabilito dall'articolo 8.7 dello Statuto e devono essere approvati dalla Direzione Nazionale. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, e quello consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Il Segretario Amministrativo Nazionale invia entro il 31 luglio a tutti i componenti della Direzione Nazionale il resoconto delle Entrate e delle Uscite del primo semestre evidenziando le proiezioni rispetto al bilancio di previsione.

### *Art. 4*

Dal bilancio preventivo e da quello consuntivo, predisposti secondo i criteri di cui all'art 2 del presente regolamento, debbono risultare con chiarezza le componenti economiche positive e negative relative alla attività istituzionale.

Dal bilancio preventivo e da quello consuntivo debbono altresì risultare con chiarezza le componenti economiche positive e negative relative alla attività commerciale eventualmente esercitata.

### ***Art. 5***

Il bilancio può contenere un titolo particolare denominato “Uscite non previste in bilancio”, nella misura massima del 20 per cento del totale delle componenti negative di competenza. Qualsiasi variazione in aumento delle somme indicate in tale capitolo, deve essere approvata dalla Direzione Nazionale.

### ***Art. 6***

E' consentita, durante l'esercizio, la variazione nella consistenza delle voci relative alle componenti negative o positive, attraverso storni da un capitolo ad un altro capitolo, su proposta motivata dal Segretario Amministrativo Nazionale e approvata dal Comitato di Presidenza.

### ***Art. 7***

Nel caso in cui la Direzione Nazionale non approvi il bilancio preventivo o quello consuntivo entro i termini stabiliti all'art. 3 del presente regolamento, il Segretario Amministrativo Nazionale ha l'obbligo di predisporre un nuovo bilancio con le eventuali variazioni entro i sessanta giorni successivi alla mancata approvazione del documento e di sottoporlo nuovamente alla approvazione della Direzione Nazionale che dovrà riunirsi, per discutere e deliberare in merito al nuovo bilancio, comunque entro il novantesimo giorno dalla mancata approvazione.

In ogni caso, qualora la Direzione Nazionale non approvasse il bilancio preventivo entro i termini indicati all'art. 3, si passa all'esercizio provvisorio che dura, al massimo, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

## TITOLO VI

### Dei lavori del Congresso Nazionale

#### *Art. 1*

Il Congresso è presieduto dal Presidente uscente, e in sua vece dal Presidente del Collegio dei Probiviri ed in sua assenza da un componente del Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

#### *Art. 2*

Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il relativo regolamento.

Dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, propone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato.

#### *Art. 3*

Il Presidente apre e chiude il Congresso, propone l'Ufficio di Segreteria, formato da 3 membri, con il compito di coadiuvarlo nella presidenza e propone la Commissione Elettorale, formata da 9 membri più un presidente che ha il compito di firmare le schede per le votazioni, procedere al loro scrutinio, compilare le graduatorie degli eletti e redigere il verbale dell'assemblea.

Il Congresso approva per alzata di mano.

Gli atti del Congresso, predisposti dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento sulla base degli interventi scritti e delle registrazioni effettuate, dovranno essere pubblicati entro 180 giorni dalla data di chiusura del Congresso.

#### *Art. 4*

I Congressisti che intendono intervenire devono iscriversi al banco della Presidenza e hanno la parola nell'ordine di iscrizione.

Se un Congressista chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

#### *Art. 5*

La durata degli interventi è stabilita in un tempo massimo di dieci minuti, il Presidente deve, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola all'oratore nel caso che non concluda il suo intervento dopo due richiami all'ordine.

### ***Art. 6***

I richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.

Se l'Assemblea è chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

### ***Art. 7***

E' fatto personale essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede al parola deve indicare in che consiste il fatto personale. Il Presidente decide.

### ***Art. 8***

Ciascun Congressista può parlare una sola volta nella discussione tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità delle votazioni.

### ***Art. 9***

Dopo la chiusura di una discussione decisa dal Presidente, è data facoltà ai componenti del Comitato di Presidenza e di Coordinamento di fornire chiarimenti e di fare dichiarazioni.

### ***Art. 10***

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o segreto. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano o per votazione nominale. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi depositando nell'urna apposita scheda.

Nei casi di parità nelle votazioni a scrutinio palese, queste sono ripetute a scrutinio segreto. La parità nelle votazioni a scrutinio segreto comporta la reiezione della proposta messa ai voti.

### ***Art. 11***

Ogni volta che l'Assemblea sta per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione è limitata per espressa disposizione del Regolamento, i Delegati hanno la facoltà di parlare, per una succinta spiegazione del proprio voto e per non più di 5 minuti. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

### ***Art. 12***

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione a scrutinio segreto. La votazione nominale deve essere richiesta da almeno 30 delegati, la votazione per scrutinio segreto da almeno 60.

Nel caso di diverse richieste, l'Assemblea decide a maggioranza sul tipo di votazione.

### ***Art. 13***

La richiesta di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato l'Assemblea a votare per alzata di mano.

Se un delegato che abbia sottoscritto una richiesta di votazione nominale o per scrutinio segreto non risulta presente quando si sta per procedere alla votazione, si intende ritirata la sua firma.

### ***Art. 14***

Quando si verificano irregolarità, il Presidente apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

### ***Art. 15***

Qualora un argomento all'ordine del giorno preveda più articoli dopo la discussione generale, si passa all'approvazione dei singoli articoli, ultimata la quale si procede all'approvazione finale dell'intero testo.

Quando è presentato un solo emendamento e questo è soppressivo dell'articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originale. Nel corso della discussione gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti possono essere presentati e svolti per più di 5 minuti. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono emendamenti od articoli respinti.

### ***Art. 16***

I candidati alla Presidenza presentano il proprio programma per iscritto unitamente alla candidatura.

Nel procedere alla elezione del Presidente, il presidente dell'assemblea, dà la parola ai candidati, secondo l'ordine alfabetico, per un intervento riservato alla esposizione ed illustrazione del programma, di non oltre 30 minuti, esauriti i quali, dopo le eventuali dichiarazioni di voto, i Delegati procedono alle votazioni, secondo le norme statutarie. Risulta eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero dei voti; in caso di parità fra due candidati, si procede al ballottaggio.

## *NORME FINALI*

Il presente regolamento di Esecuzione dello Statuto Sociale entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte della Direzione Nazionale.